

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri	7
Modifiche agli articoli 604- <i>bis</i> e 604- <i>ter</i> del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Testo unificato C. 107 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	7
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	9
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	15
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	11
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019. C. 2572 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020. C. 2573 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020. (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	11
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata)</i>	16
<i>ALLEGATO 4 (Relazione approvata)</i>	18
Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	12
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere della Relatrice)</i>	20
SEDE REFERENTE:	
Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. C. 14 cost. di iniziativa popolare (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 23 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.10.**Variatione nella composizione
del Comitato permanente per i pareri.**

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che, come già chiarito in occasione della riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, a seguito delle modifiche nella consistenza dei gruppi della Camera, è stata modificata la ripartizione dei seggi tra i gruppi all'interno del Comitato permanente per i pareri, la quale è appunto stabilita in proporzione a tale consistenza.

In particolare, il numero dei seggi attribuiti al Gruppo M5S è passato da 9 a 8, mentre il numero dei seggi attribuiti al Gruppo Misto è passato da 1 a 2.

Pertanto, per il Gruppo M5S, la deputata Bilotti non fa più parte del Comitato, essendo uscita dalla Commissione, mentre il gruppo Misto ha indicato quale secondo componente in seno al medesimo Comitato il deputato Alessandro Colucci.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Testo unificato C. 107 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione, il testo unificato della proposta di legge C. 107 e abbinate, recante modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, chiede di rinviare l'esame del provvedimento in titolo, considerato che non si è ancora concluso l'esame delle proposte emendative presso la Commissione in sede referente. Ritiene dunque opportuno attendere gli esiti dell'esame in sede referente, anche al fine di comprendere la portata di taluni emendamenti presentati, che appaiono di particolare interesse per i profili di competenza della I Commissione.

Alberto STEFANI, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dal relatore, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.**C. 2313.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il testo della proposta di legge C. 2313 Di Stasio, recante istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, segnala innanzitutto come la relazione introduttiva al provvedimento ne rinvenga i presupposti giuridici nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.

Rileva quindi come il diritto internazionale marittimo, in particolare la richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, attribuisca agli Stati costieri il diritto di istituire una zona economica esclusiva.

Come osservato nella relazione introduttiva del provvedimento, per comprendere l'esatta portata della proposta di legge è opportuno richiamare alcuni istituti del diritto internazionale marittimo codificati dalla citata Convenzione.

Innanzitutto, il mare territoriale è individuato nella zona di mare adiacente alle coste sulla quale si estende la sovranità degli Stati. L'acquisto di tale sovranità è automatico e l'estensione del mare territoriale è pari a un massimo di 12 miglia marine dalla costa. Lo Stato esercita sul mare territoriale gli stessi poteri esercitati nell'ambito del territorio, con due fondamentali limitazioni: il diritto di passaggio cosiddetto « inoffensivo » o « innocente » di navi straniere e il divieto di esercitare la giurisdizione penale in ordine a fatti puramente interni alla nave straniera.

Per quanto riguarda le nozioni di « piattaforma continentale » e di « zona economica esclusiva », che nella Convenzione del 1982 appaiono strettamente correlate, la piattaforma continentale è individuata nella parte del suolo marino contigua alle coste che costituisce un naturale prolungamento delle coste stesse e che si mantiene a una profondità costante di circa 200 metri, per poi precipitare negli abissi. Più precisamente, la piattaforma continentale, disciplinata dalla parte VI dell'UNCLOS, infatti costituisce l'area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza.

Lo Stato costiero ha, anche al di fuori del mare territoriale, il diritto esclusivo di sfruttare tutte le risorse della piattaforma.

Rileva come sussista il problema di delimitare l'ambito della piattaforma tra Stati frontalieri o contigui e come l'articolo 83 della citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare individui nell'accordo tra gli Stati interessati il criterio sulla base del quale procedere alla delimitazione.

La zona economica esclusiva, un istituto che negli anni recenti si è andato sovrapponendo a quello della piattaforma continentale, riconosce allo Stato costiero il controllo esclusivo su tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche sia minerali, per un'estensione massima di 200 miglia marine, un limite calcolato a partire dalla linea di base del mare territoriale. L'articolo 74 della citata Convenzione prevede, anche in questo caso, che alla delimitazione di tale zona tra Stati frontalieri o contigui si proceda sulla base di accordi tra gli Stati stessi. A differenza della piattaforma continentale, per poter divenire effettiva, essa deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale.

In buona sostanza, nella ZEE tutte le attività concernenti l'utilizzazione delle risorse rientrano nelle competenze dello Stato costiero, mentre tutte le attività relative alle comunicazioni internazionali restano comprese fra i diritti degli Stati terzi.

Passando ad esaminare il contenuto della proposta di legge in esame, rileva che l'articolo 1, al comma 1, autorizza l'istituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale italiano.

Il comma 2 prevede che tale zona, la quale comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, sia istituita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. Sulla scorta del comma 3, i limiti esterni della ZEE verranno determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente a quello italiano o lo fronteggia. Nelle more della stipula di detti accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono definiti provvisoriamente in modo da non ostacolare o compromettere la conclusione dei summenzionati accordi.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che all'interno della ZEE l'Italia eserciti i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

L'articolo 3, comma 1, è dedicato ai diritti degli altri Stati all'interno della ZEE proclamata dall'Italia: in particolare, sono salvaguardati, in conformità al diritto internazionale generale e pattizio, l'esercizio della libertà di navigazione e di sorvolo, nonché di messa in opera di condotte e cavi sottomarini, oltre ai diritti riconosciuti dalle norme internazionali.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa.

C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il testo del disegno di legge C. 2521, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si

propone la ratifica intenda fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo, l'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 2 è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione, che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.

In particolare, il paragrafo 2 individua i seguenti campi di cooperazione:

politica di sicurezza e difesa;

ricerca e sviluppo;

supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari;

gestione del personale;

questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;

formazione e addestramento in campo militare;

sanità, storia e sport militare;

altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono in:

visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare;

scambio di esperienze tra esperti delle Parti;

incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa;

scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;

partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi;

partecipazione a esercitazioni militari;

partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie;

visite di aeromobili militari;

scambi culturali e sportivi;

sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari.

L'articolo 4 è relativo alla giurisdizione e prevede che di norma la Parte ospitante eserciti la giurisdizione per i reati commessi nel proprio territorio dal personale civile e militare ospitato.

Tuttavia, la Parte ospitata può esercitare prioritariamente la propria giurisdizione qualora si tratti di reati che minaccino la sicurezza della Parte medesima ovvero siano stati commessi in servizio.

Rileva, al riguardo, come il nuovo codice penale della Mongolia, entrato in vigore il 1° luglio 2017, non preveda la pena di morte.

L'articolo 5 regola il risarcimento dei danni. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell'ambito dell'Accordo, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento

delle attività disciplinate dall'Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.

L'articolo 6 è dedicato alle categorie di armamenti interessate a una possibile cooperazione, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate. Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, prevedendosi inoltre che le Parti si prestino reciproco supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate.

L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 8 regola la sicurezza delle informazioni classificate, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici e che esse dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo.

Viene inoltre stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni classificate acquisite nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'articolo 9 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici.

L'articolo 10 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo, l'articolo 11 riguarda i protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi, mentre l'articolo 12 regola la durata e il termine dell'Accordo.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria in relazione ad alcune disposizioni dell'Accordo e la clausola di invarianza finanziaria quanto alle restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 13.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Movimento 5

Stelle, cessa di far parte della Commissione la deputata Anna Bilotti.

Ribadendo quanto già comunicato dal Presidente del Comitato permanente per i pareri, avverte quindi che, a seguito delle modifiche intervenute nella consistenza dei gruppi della Camera, è stata modificata la ripartizione dei seggi tra i gruppi all'interno del medesimo Comitato permanente per i pareri, la quale è appunto stabilita in proporzione a tale consistenza.

Pertanto, per il Gruppo M5S, la deputata Bilotti non fa più parte del Comitato, essendo uscita dalla Commissione, mentre il gruppo Misto ha indicato quale secondo componente in seno al Comitato stesso il deputato Alessandro Colucci.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019.

C. 2572 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020.

C. 2573 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero e delle finanze per l'anno finanziario 2020 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020.

(Relazioni alla V Commissione).

(*Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che il relatore, Ceccanti, ha formulato una proposta di relazione sul disegno di legge C. 2572, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 » (*vedi allegato 3*) e una proposta di relazione sul disegno di legge C. 2573, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 » (*vedi allegato 4*),

con particolare riferimento ad alcune parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione sul disegno di legge C. 2572, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 » e la proposta di relazione sul disegno di legge C. 2573, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 », formulate dal relatore.

Nomina quindi il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020.

Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2020.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 5*).

Francesco Paolo SISTO (FI) si chiede se la sfasatura temporale e procedurale rappresentata dalla presentazione da parte del Governo del Piano nazionale di riforma successivamente all'approvazione delle risoluzioni sulle sezioni I e II del DEF 2020 abbia determinato problemi di coordinamento, in termini di programmazione, tra quanto previsto oggi nel documento in esame e quanto previsto in precedenza in quegli atti. Chiede dunque alla relatrice di fornire delucidazioni al riguardo.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, riprendendo quanto già illustrato nella sua relazione introduttiva, fa notare che si tratta di una scelta del Governo assunta per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, anche al fine di attendere l'esito dei lavori dell'UE in merito alla risposta alla pandemia, da cui dipenderanno alcuni dei programmi del Governo. Fa notare, infatti, che il Governo ha rilevato che ciò consentirà di riportare i suoi programmi e le iniziative di riforma, non solo alle Raccomandazioni specifiche approvate nel 2019, ma anche alla proposta della Commissione europea per le Raccomandazioni 2020. Ritiene dunque ragionevole che l'approvazione di tale Programma nazionale di riforma abbia luogo successivamente allo svolgimento dell'ultimo Consiglio europeo straordinario, convocato proprio per discutere del tema del rilancio europeo e appena conclusosi.

Francesco Paolo SISTO (FI), pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla relatrice, ritiene necessario svolgere un ulteriore approfondimento su tale aspetto, anche attraverso una interlocuzione del Governo.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, si dichiara disponibile ad approfondire la questione, eventualmente rinviando alla prossima settimana la votazione sulla sua proposta di parere.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce del dibattito, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame sul provvedimento alla giornata di martedì 28 luglio, nella quale avrà luogo la votazione sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 13.25.

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.

C. 14 cost. di iniziativa popolare.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, ha convenuto all'unanimità che non sussistono le condizioni per procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati alla proposta di legge, iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 luglio, né per procedere alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Avverte, pertanto, che riferirà all'Assemblea, nel corso della discussione sulle linee generali, sull'esito dei lavori della Commissione e sulle ragioni per le quali

non si è potuto procedere all'esame degli emendamenti e al conferimento del mandato al relatore.

Rileva inoltre come in occasione della discussione in Assemblea si potrà proporre di rinviare il provvedimento in Commissione, per giungere a un esame più compiuto su di esso.

Francesco Paolo SISTO (FI), *relatore*, ritiene che la discussione in Assemblea, consentendo alle forze politiche di approfondire il contenuto del provvedimento e di chiarire le rispettive posizioni, possa fornire elementi utili al raggiungimento di un'intesa su un testo condiviso. Sottolinea come tale esito sia ancor più auspicabile trattandosi di una proposta di legge di iniziativa popolare.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.30.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 luglio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.05.

ALLEGATO 1

**Istituzione di una zona economica esclusiva
oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminata la proposta di legge C. 2313 Di Stasio, recante l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale;

rilevato come la proposta di legge sia volta a prevedere l'istituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale italiano;

considerato che il diritto internazionale marittimo, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del

mare (UNCLOS), attribuisca agli Stati costieri il diritto di istituire una zona economica esclusiva;

segnalato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa. C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2521, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la

comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 2019. C. 2572 Governo.****RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2572, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 »;

evidenziato come, per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al Ministero dell'interno ammontano a complessivi 28.160,5 milioni di euro, con una variazione in aumento del 13 per cento circa rispetto alle previsioni iniziali (+ 3,1 miliardi);

segnalato come l'incremento della spesa rispetto agli stanziamenti iniziali sia ascrivibile all'attribuzione di ulteriori risorse in corso di esercizio alle quattro missioni principali, riguardando, in via principale, la missione 3, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (passata da 11,2 a 13,3 miliardi di euro) e la missione 8, Soccorso civile (passata da 2,3 a 2,55 miliardi);

rilevato come la Corte dei Conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2018, evidenzi in proposito che, in termini generali, i risultati di competenza 2019 risultano in linea con il 2018, con impegni al 94,7 per cento (97,6 nel 2018) e un sostanziale miglioramento nella gestione in conto capitale;

evidenziato come i residui risultino in aumento rispetto all'esercizio 2018 e come, secondo la Corte dei conti, l'incremento dei residui finali sia determinato in prevalenza, non solo dalla prevalenza dei

residui di stanziamento, ma anche dati risultati della predetta missione 3, dove è rilevante il peso dei Fondi e dei contributi agli investimenti o per la messa in sicurezza del territorio;

segnalato come la Corte dei Conti abbia evidenziato l'aumento rispetto al 2018 dei debiti fuori bilancio, da attribuire prevalentemente al Dipartimento delle politiche del personale e al Dipartimento della pubblica sicurezza;

rilevato, in merito allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), un incremento del costo del personale, in particolare delle retribuzioni, tra il 2018 e il 2019, conseguente all'applicazione dei provvedimenti di rinnovo contrattuale e di riordino delle carriere per i contratti relativi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla Polizia di Stato, che hanno anche effettuato nuove assunzioni nell'anno 2019; un decremento rispetto all'anno precedente di circa 205 milioni di euro di costi per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, riscontrabile in tutte le voci con particolare evidenza per « Noleggi, locazioni e *leasing* », per la « Locazione immobili » e « Utenze e canoni – Telefonia fissa » e « Altri canoni », attribuibili principalmente al Dipartimento della pubblica sicurezza; un aumento degli ammortamenti, rispetto al consuntivo 2018, in particolare per l'acquisto di « Impianti e attrezzature », « Mezzi di trasporto aerei » e « Automezzi ad uso specifico »;

rilevato, con riferimento alla Missione 2, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (numerata Missione 3

nel bilancio dello Stato e condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze), come la Corte dei Conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, sottolinea come la missione mostra ottime percentuali nei rapporti fra stanziato, impegnato e pagato di competenza, soprattutto in ragione della presenza quasi esclusiva di spese correnti per trasferimenti, nonché un aumento dello *stock* di residui;

segnalato altresì, sempre per la Missione 2, come, con riferimento al programma 10, relativo alle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, si registri un incremento di oltre 1,9 miliardi di euro dell'ammontare complessivo dei trasferimenti erariali 2019 in favore degli enti locali rispetto agli stanziamenti iniziali;

rilevato, sempre nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, con riferimento alla Missione 3, Ordine pubblico e sicurezza (numerata Missione 7 nel bilancio dello Stato), come la Corte dei Conti sottolinea le buone percentuali nei rapporti tra stanziamenti, impegni e pagamenti, mentre rileva minor efficienza nella gestione dei residui, il cui ammontare complessivo risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente;

evidenziato, con riferimento alla Missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (numerata Missione 27 nel bilancio dello Stato), a cui è riconducibile la maggior parte della spesa per il sistema di accoglienza dei migranti, il decremento delle risorse della Missione per oltre 850 milioni di euro rispetto al 2018 (che aveva stanziamenti finali pari a 3,3 miliardi), determinato, secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti, dalla riduzione dei costi sostenuti per l'accoglienza dei richiedenti asilo, non solo in ragione della diminuzione del numero delle presenze nei centri, in dipendenza del *trend* di graduale diminuzione del flusso migratorio e delle misure introdotte con il decreto – legge n. 113 del 2018, ma anche per effetto di nuovi affidamenti avvenuti sulla base del vigente schema di capitolato e delle rinegoziazioni

con riduzione del prezzo poste in essere da talune prefetture;

rilevato il lieve aumento del peso finanziario della Missione 4, relativa al Soccorso civile (numerata Missione 8 nel bilancio dello Stato), rispetto alla quale la Corte dei conti ha rilevato che la gestione dei due programmi, in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mostra ottime percentuali nei rapporti tra stanziato, impegnato e pagato di competenza, nonché il miglioramento rispetto al 2018 della gestione dei residui, che sono in sensibile decremento;

rilevato, con riferimento ai profili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) relativi agli ambiti di competenza della I Commissione, come, nell'ambito della Missione 17, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1), il programma 17.1, relativo agli Organi costituzionali (1.1), esponga un ammontare di pagamenti in conto competenza e di impegni presi nel 2019 pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi;

rilevato, ancora nell'ambito della Missione 17, per quanto riguarda i trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale, oggetto del programma 17.2 (1.3), come gli stanziamenti definitivi risultino pari a 620,7 milioni, superiori agli stanziamenti iniziali (pari a circa 543,9 milioni) per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno;

segnalato altresì, sempre nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come nella Missione 5, Ordine pubblico e sicurezza (7), programma 5.2 Sicurezza democratica (7.4), il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, registri una variazione in corso di esercizio di 20 milioni,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 2020. C. 2573 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2020 (limitatamente alle parti di
competenza).**

**Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2020.**

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2573, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 »;

considerate, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato come il disegno di legge proponga, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8), un incremento di 24,5 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 88,1 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, in ragione delle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza;

rilevato altresì come il disegno di legge di proponga un aumento dei residui pari complessivamente a 3.347,7 milioni di euro;

evidenziato come l'incremento delle dotazioni di competenza proposte con il disegno di legge riguardi principalmente la Missione Ordine pubblico e sicurezza, che registra un aumento pari a circa 10 milioni di euro e la Missione strumentale Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio, per la quale è proposta una variazione in aumento di circa 12 milioni;

segnalato, per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), come nell'ambito della Missione 17, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri (1), la spesa per gli Organi costituzionali, oggetto del programma 17.1, non registri variazioni di rilievo rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio 2020 (pari a 1.742,7 milioni di euro);

rilevato, nell'ambito della medesima Missione 17, come le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggetto del programma 17.2, registrino unicamente variazioni in dipendenza di atti amministrativi già adottati, pari a complessivi 4,6 milioni;

evidenziato, per quanto riguarda gli altri stanziamenti di interesse della I Com-

missione allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come il capitolo 2185, relativo al « Fondo occorrente per il funzionamento del servizio civile nazionale », subisca variazioni in conto competenza in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno, mentre il capitolo 2160, « Somma

da assegnare alla Corte dei Conti » registra variazioni in conto competenza unicamente in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno (con un aumento di 3,1 milioni di euro),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 5

**Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III
Sezione del Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3
– Sezione III e Allegati.**

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La I Commissione,

esaminato il Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati);

rilevato come quest'anno, per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, il Programma Nazionale di Riforma, che costituisce la sezione III del Documento di economia e finanza (DEF), sia stato presentato successivamente all'approvazione delle risoluzioni sulle sezioni I (Programma di stabilità) e II (documento recante l'analisi e le tendenze della finanza pubblica) del DEF 2020 (Risoluzione n. 6/00108 della Camera dei deputati e Risoluzione n. 6/00108 del Senato);

considerato che tale scelta è motivata dalla necessità di concentrarsi prioritariamente sulle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese e sulle conseguenti necessità finanziarie; di avere una visione più ampia sull'evoluzione dell'epidemia in Italia e sulla successiva « fase due » di graduale riapertura dell'economia; di attendere l'esito dei lavori dell'UE in merito alla risposta alla pandemia, da cui dipenderanno alcuni dei programmi del Governo; di riportare i programmi del Governo e le iniziative di riforma non solo alle Raccomandazioni specifiche approvate nel 2019 ma anche alla proposta della Commissione europea per le Raccomandazioni 2020;

condivisa l'opportunità di proseguire nella definizione di iniziative volte a ri-

durre il contenzioso fra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche mediante l'introduzione di strumenti normativi di conciliazione e prevenzione dei conflitti, nonché di predisporre misure deflattive del contenzioso costituzionale, individuando meccanismi di conciliazione in una fase che preceda le impugnative sugli atti legislativi;

sottolineata l'esigenza di proseguire nelle iniziative per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali;

rilevato come la semplificazione amministrativa e normativa, la quale è del resto al centro del decreto-legge n. 76 del 2020, recentemente adottato dal Governo e ora all'esame del Senato, costituisca uno snodo essenziale per il rilancio del Paese, da perseguire facendo tesoro delle esperienze positive e delle migliori pratiche nazionali e internazionali, in un contesto di piena e fattiva collaborazione con gli tutti gli *stakeholder*, le Regioni e gli Enti Locali;

evidenziata in particolare l'esigenza di disincentivare l'introduzione di nuovi oneri regolatori, di intensificare l'applicazione del principio *once only*, di proseguire nel processo di riordino e codificazione della normativa, a partire dalla disciplina sull'anticorruzione e la trasparenza, di migliorare la valutazione dell'impatto della regolamentazione, e di rafforzare la piat-

taforma «ParteciPA» e il portale unico delle consultazioni;

condivisa altresì l'esigenza di proseguire nell'attuazione del piano di ringiovanimento del personale pubblico, mediante assunzioni mirate soprattutto a colmare le lacune in ambiti tecnologici e specialistici, di aggiornare e ammodernare le procedure concorsuali, nonché di promuovere il ricorso allo *smart working*, nell'ottica di incentivare la produttività per obiettivi e di meglio conciliare i tempi di lavoro e quelli della vita privata;

sottolineata, in tale contesto, l'esigenza di procedere speditamente, anche

attraverso l'incremento delle risorse finanziarie dedicate, all'attuazione del Piano Italia 2025. Strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese, nonché al potenziamento dell'offerta di servizi della PA in rete, atteso che la creazione di una pubblica amministrazione più efficiente, digitalizzata, organizzata, meno burocratizzata e più connessa con i cittadini e le imprese, costituisce un fattore indispensabile per la modernizzazione del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.